



Roma, 8 gennaio 2014
Protocollo: 3466/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°33

Oggetto; Trattamento, ai fini tributari del “premio di preparazione”, del “premio alla carriera” e della “indennità di formazione” – Circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate –

Con la Circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha risolto, d’intesa con la FIGC, alcune problematiche sorte, per la massima parte in materia di rapporti delle società professionistiche con i calciatori dipendenti.

Interessano, però, anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche le conclusioni alle quali è giunta l’Agenzia, che modifica il precedente indirizzo assunto nel 2005 per il “premio alla carriera”, in relazione ai premi e indennità di cui all’oggetto i quali vengono del tutto equiparati, ai fini fiscali, al “premio di addestramento e formazione tecnica” di cui all’art. 99 delle NOIF.

Detto premio, dovuto alla società o associazione sportiva dilettantistica presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, come è noto, è esente da IVA, ai sensi del quarto comma della legge 23 marzo 1981, n. 91, nel testo sostituito dall’art. 2, primo comma del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in legge 18 novembre 1996, n. 586. Il medesimo premio è, però, regolarmente assoggettato a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, concorrendo alla determinazione del reddito dell’ente percipiente.

Per espressa statuizione dell’art. 3 della legge n. 398/91, così come sostituito dall’art. 2, comma 1-bis del D.L.n. 485/1996, il premio di cui all’art. 99 delle NOIF, non concorre alla determinazione del reddito della società o associazione sportiva dilettantistica che fruisce del trattamento agevolativo previsto dalla medesima legge n. 398/91.

Pertanto, il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF:

-è, per tutti i soggetti, esente da IVA;

-per i soggetti di cui alla legge n. 398/91, non va computato nel plafond dei 250.000 euro annui fissato dalla stessa legge e non concorre alla determinazione del reddito tassabile;

-per tutte le altre società e associazioni sportive dilettantistiche concorre, invece, alla formazione del reddito tassabile,

Con la Circolare n. 37/E in oggetto, l'Agenzia delle entrate, in materia di IVA, ritiene che *il medesimo trattamento fiscale – esenzione dall'imposta – possa trovare applicazione in relazione anche alle somme corrisposte a titolo di “premio di preparazione” ex art. 96 NOIF, di “premio alla carriera” ex art 99bis NOIF, e di “indennità di formazione” ex art. 20 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori e allegato 4 del Regolamento, in quanto si tratta di erogazioni premiali assimilabili al “premio di addestramento e formazione tecnica”, in quanto tendono a garantire lo sviluppo e il sostegno economico delle società (dilettantistiche) impegnate nella formazione giovanile dei calciatori”.*

“Tenuto conto – prosegue la Circolare – delle modifiche, nel frattempo, apportate alle norme dell'ordinamento sportivo che disciplinano la quantificazione del “premio alla carriera” (art. 99bis NOIF), si deve ritenere, quindi, superato l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate in relazione al trattamento fiscale di detto premio, in base al quale il relativo importo avrebbe dovuto essere assoggettato ad imposta”.

Va, al riguardo, ricordato che con la nota n. 954-462 del 14 novembre 2005, l'Agenzia affermò che la disposizione agevolativa di cui all'art. 15 della legge n. 91/81 non poteva essere applicata al “premio alla carriera” in quanto presentava *“caratteristiche diverse dal premio di addestramento e formazione tecnica”.*

Secondo la disciplina vigente, infatti – prosegue la Circolare n. 37/E .- dalle somme erogate a titolo di premio alla carriera vanno scomputati gli importi già percepiti, dalle società dilettantistiche, a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica. Tale “compensazione” giustifica l'assimilazione – anche ai fini del trattamento fiscale – delle erogazioni premiali in oggetto”.

In conclusione, le società e le associazioni calcistiche dilettantistiche, destinatarie delle erogazioni in argomento, potranno emettere fattura in esenzione da IVA indicando la norma esonerativa (art. 15 della legge n. 81/91 – Circolare n. 37/E Agenzia entrate 20 dicembre 2013).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio